

Centro di Ricerca
Research Centre

Acronimo	GREEN
Denominazione	Centro di ricerca sulla geografia, le risorse naturali, l'energia, l'ambiente e le reti Centre for Geography, Resources, Environment, Energy and Networks
Oggetto di attività	Geografia economica e politica, economia territoriale (urbana, regionale, dei trasporti), valutazione delle politiche di sviluppo locale e ambientali, economia e politica dell'ambiente e della sostenibilità, economia dell'energia, economia e regolazione delle industrie di rete (trasporti, energia, telecomunicazioni, acqua, rifiuti, etc.)

Art. 1 Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Generale di Ateneo, di seguito denominato RGA, si applica al Bocconi GREEN - Centro di ricerca sulla geografia, le risorse naturali, l'energia, l'ambiente e le reti, di seguito denominato "Centro", costituito presso l'Università Bocconi, e ne disciplina finalità, strumenti, risorse, organizzazione, amministrazione, valutazione e scioglimento.
- 1.2 Il Centro, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e dell'art. 56 del RGA, è una struttura istituita per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca rivolta a specifici obiettivi (ricerca applicata).
Il Centro opera nei settori scientifico disciplinari e nelle aree disciplinari del Dipartimento di Economia e di Scienze Politiche e Sociali e collabora con il Dipartimento di Management e Tecnologia, il Dipartimento di Studi Giuridici.

TITOLO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 2 Finalità

- 2.1 Le finalità del Centro sono descritte in termini di: a. obiettivo scientifico; b. metodi e strumenti della ricerca; c. modalità operative.
- a. Obiettivo scientifico
Il Centro ha lo scopo di coordinare e di svolgere attività di ricerca applicata, intendendo con questo l'applicazione delle tecniche di analisi economica, geografica, manageriale, ambientale e quantitativa allo studio delle dinamiche socio-economiche e ai problemi di politiche pubbliche nei seguenti ambiti:
- analisi geografica delle attività economiche;
 - economia territoriale, nelle sue articolazioni regionale e urbana, immobiliare, infrastrutturale, dei trasporti;
 - valutazione delle politiche comunitarie per lo sviluppo territoriale;
 - economia e politica dei mercati energetici e delle risorse naturali, rinnovabili e non rinnovabili;
 - economia dell'ambiente naturale con riferimento sia ai problemi di politica ambientale che ai problemi di gestione dell'ambiente e della sostenibilità;
 - economia delle industrie a rete e delle imprese di pubblica utilità, con particolare riferimento ai settori trasporti, energia, telecomunicazioni, idrico, rifiuti, etc.;
 - studio del disegno e analisi dei processi di implementazione delle politiche pubbliche locali.
- b. Metodi e strumenti della ricerca
Il Centro privilegia un metodo di ricerca fortemente interdisciplinare aggregando di volta in volta sui temi oggetto di ricerca e di indagine competenze economiche, gestionali, politiche, ambientali, tecnologiche e giuridiche. Gli strumenti utilizzati sono di carattere sia teorico che quantitativo che descrittivo. Gli strumenti utilizzati sono quelli tipici degli studi di economia applicata.
- c. Modalità operative
Il Centro svolge le proprie attività, rivolte alla comunità scientifica, alle imprese e istituzioni locali, nazionali e sovranazionali, attraverso lo svolgimento di progetti di ricerca, anche in collaborazione con altri Centri e Istituzioni nazionali ed estere, l'organizzazione di seminari ed eventi pubblici, la pubblicazione di working papers e di articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, la pubblicazione di policy reports, la partecipazione al dibattito di politica economica sulle tematiche

di competenza, l'organizzazione di Osservatori e Laboratori nel rispetto delle linee guida e delle policy dell'Università.

- 2.2 Il Centro può svolgere la propria attività, anche in collaborazione con altri Centri, e per altri Enti o soggetti pubblici o privati, previo apposito contratto o convenzione o accordo, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'Università.
- 2.3 Il Centro non ha personalità giuridica propria e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi sono stipulati dal legale rappresentante dell'Università (o suo delegato) secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'Università.

Art. 3 Risorse umane, risorse strumentali, risorse finanziarie

- 3.1 Per lo svolgimento delle attività di carattere scientifico, il Centro si avvale di:
- docenti dell'Università Bocconi e di altre Università italiane e straniere;
 - collaboratori dedicati all'attività del Centro;
 - studiosi ed esperti esterni, anche destinatari di borse e contratti di ricerca a tempo determinato, per lo svolgimento di incarichi temporalmente definiti.
- A docenti dell'Università Bocconi e di altre Università e a studiosi ed esperti esterni può essere attribuita la qualifica di Research Fellow in base alla procedura indicata all'art. 5.3 lettera d e 6.2.
- 3.2 Nello svolgimento della propria attività, il Centro si avvale di personale tecnico amministrativo dell'Università, assumendosene i relativi oneri.
- 3.3 Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro si avvale di spazi, strutture, servizi ed attrezzature dell'Università Bocconi, assumendosene i relativi oneri.
- 3.4 Le entrate del Centro sono costituite da: finanziamenti da aziende o altre istituzioni, anche a seguito di selezioni promosse da istituzioni nazionali e internazionali, finalizzati a specifici progetti di ricerca; finanziamenti non finalizzati di aziende e istituzioni; sovvenzioni periodiche dei propri stakeholders. L'attività di raccolta di fondi del Centro avviene in stretto coordinamento con le politiche generali definite centralmente dall'Università e nel rispetto delle linee-guida dettate dagli organi competenti operanti a livello centrale.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art.4 Organi del Centro

- 4.1 Sono organi del Centro:
- il Direttore
 - il Consiglio Direttivo
 - il Comitato Scientifico

Art. 5 Direttore

- 5.1 Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, su proposta del Prorettore alla ricerca sentiti i Direttori di Dipartimento che afferiscono al Centro, tenendo conto della pluralità delle aree di ricerca del Centro. Il Direttore del Centro resta in carica tre anni e può essere riconfermato secondo quanto previsto dall'art.14 del RGA.

- 5.2 Può essere nominato Direttore del Centro un professore di prima o di seconda fascia dell'Università Bocconi. Su proposta motivata del Rettore e con incarico annuale, eventualmente rinnovabile, può essere nominato Direttore anche persona diversa.
- 5.3 Spetta al Direttore:
- a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo (anche in modalità telematica)
 - b. convocare e presiedere le riunioni del Comitato Scientifico (anche in modalità telematica)
 - c. definire il piano triennale di ricerca del Centro, da sottoporre all'approvazione del Prorettore alla Ricerca;
 - d. sulla base del piano approvato dal Prorettore alla Ricerca, coordinare le iniziative permanenti e specifiche, organizzare la politica di ricerca del Centro e rappresentarlo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, gli istituti scientifici, le organizzazioni internazionali, le imprese fermo quanto previsto nell'art.2.3;
 - e. nominare i Research Fellow del Centro. I Research Fellow sono scelti sulla base della loro capacità di proporre iniziative, permanenti o specifiche, che possano produrre output di ricerca di qualità. La qualifica di Research Fellow dura tre anni ed è rinnovabile al termine del triennio previa valutazione dei risultati conseguiti;
 - f. approvare nell'ambito degli obiettivi del generale piano di ricerca, le singole iniziative non permanenti di ricerca, i convegni e i seminari, controllandone il budget e i tempi di realizzazione, interagendo con i responsabili dei singoli progetti;
 - g. predisporre il budget del Centro di ricerca, amministrandone i fondi, inclusi i residui attivi del Centro, secondo le regole generali dell'Università;
 - h. redigere una relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre al Prorettore alla Ricerca.
- 5.4 Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale.

Art. 6 Consiglio Direttivo

- 6.1 I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dal Rettore con Decreto Rettorale su proposta del Direttore del Centro tra i Research Fellow del Centro ed includono Direttore.
- 6.2 Spetta al Consiglio Direttivo:
- Definire gli standard di qualità e modalità operative comuni delle attività e iniziative di ricerca;
 - Proporre al Direttore le nuove candidature a Research Fellow e discutere le proposte avanzate dal Direttore relative alla valutazione e alla conferma dei Research Fellows;
 - Formulare parere sulla proposta di budget annuale predisposta dal Direttore e da sottoporre, secondo le procedure definite dall'amministrazione, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 6.3 Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo dura tre anni e può essere rinnovato.

Art. 7 Comitato Scientifico

- 7.1 Il Comitato Scientifico è composto da:

- Direttore del Centro che lo presiede
- 7.2 un minimo di tre membri nominati dal Rettore, tra illustri studiosi, anche delle materie oggetto dell'attività del Centro, con notorietà scientifica internazionale.
- 7.3 Il Comitato Scientifico ha funzioni propositive, di indirizzo e di valutazione delle linee di ricerca, delle modalità organizzative e di finanziamento e dei risultati conseguiti dal Centro.
- 7.4 Il Comitato Scientifico esamina la proposta di Piano Triennale e la discute con i membri del Centro esprimendo valutazioni e suggerimenti.
- 7.5 Il mandato dei componenti del Comitato Scientifico dura tre anni e può essere rinnovato.

TITOLO - III VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SCIoglIMENTO

Art. 8 Valutazione

- 8.1 L'attività del Centro è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo al fine di verificarne anche l'autosufficienza economica.

Art. 9 Amministrazione e contabilità

- 9.1. La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dalle norme per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

Art. 10 Durata, scioglimento e liquidazione

- 10.1 Il Centro ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di emanazione del presente regolamento, successivamente rinnovabile. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dagli organi direttivi del Centro almeno sei mesi prima della scadenza. Il rinnovo è disposto con le procedure previste per la costituzione. Ogni rinnovo non può essere disposto per più di cinque anni.
- 10.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli organi del Centro o per iniziativa propria, delibera lo scioglimento del Centro, compiendone anche le operazioni di liquidazione, con le procedure previste per la sua costituzione, tra gli altri, nei seguenti casi:
- per decorso del termine di scadenza,
 - per il conseguimento delle finalità del Centro o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerle.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 11 Applicazione

- 11.1 Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente.

11.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dalla legislazione universitaria in tema di ricerca ed alle norme del RGA in quanto applicabili.

Art. 12 Modifiche

12.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, secondo la procedura di cui all'art. 3 del RGA, può essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta degli organi direttivi del Centro.

Art. 13 Entrata in vigore

13.1 L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nel Decreto Rettorale di emanazione.